

DECRETI DI VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE 29/06/1939 n°1497

1. ***vincolo apposto con Decreto Ministeriale 16/03/1956 (G.U.80 del 04/04/1956)***; considerato che con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la vista del lago di Garda, il panorama della penisola di Sirmione e della sponda Veronese;
2. ***vincolo apposto con Decreto Ministeriale 05/11/1956 (G.U.320 del 20/12/1956)***; considerato che con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto la zona predetta oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere dell'ampia distesa del lago di Garda, della penisola di Sirmione e della opposta sponda Veronese;
3. ***vincolo apposto con Decreto Ministeriale 16/12/1958 (G.U.313 del 29/12/1958)***; considerato che con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago e delle opposte sponde;
4. ***vincolo apposto con Decreto Ministeriale 20/07/1960 (G.U.250 del 12/10/1960)***; considerato che con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto la stessa ha notevole interesse pubblico perché con le sue colline ricoperte di cipressi, di conifere e di altre pregiate essenze caratteristiche della zona Gardesana, e con la Torre ricordo e con l'Ossario, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;
5. ***vincolo apposto con Decreto Ministeriale 14/11/1962 (G.U.294 del 19/11/1962)***; considerato che con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto la stessa ha notevole interesse pubblico perché costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico in quanto offre, a chi transita per le sue strade, l'ampia e suggestiva visione del lago con la vista sulla penisola di Sirmione e sul Monte Baldo e che la stessa, essendo disposta ad anfiteatro attorno al golfo di Desenzano, si presenta da tutti i punti del luogo come un quadro di caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale, per il particolare abitato della riviera di Desenzano e di Rivoltella e dei dintorni disseminati di ville e parchi disposti lungo il pendio delle colline;
6. ***vincolo apposto con Decreto Ministeriale 20/05/1967 (G.U.139 del 06/06/1967)***; considerato che con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto la stessa ha notevole interesse pubblico perché, presentando la caratteristica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con sparse costruzioni di tipo rustico, forma un quadro naturale di particolare bellezza, con numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista del lago di Garda sul golfo di Padenghe;

7. *vincolo apposto con Verbale della Commissione Provinciale espresso il 25/09/1987 notificato con lettera della Regione Lombardia del 28/09/1987 prot.n°31602*; considerato che con il vincolo citato la zona interessata, delimitata tra la Strada Statale 11 e la ferrovia MILANO - BRESCIA nella quale è già in atto una vivace espansione dell'ambito di Sirmione, è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica per tutelare questo tipo di paesaggio di notevole interesse pubblico che costituisce la mediazione tra il lago e le retrostanti colline moreniche, territorio legato alla struttura agricola, contrappuntata da una serie di cascate non prive di connotazioni storiche e di sicuro significato testimoniale;

DAL GIORNO 26/04/2007 I PROGETTI IN ZONA 7 DEVONO OSSERVARE LE SEGUENTI ULTERIORI PRESCRIZIONI

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri e specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni:

- i canali (ganfi) esistenti all'interno delle aree agricole dovranno essere salvaguardati, preservandone la permeabilità e la vegetazione ripariale, in quanto elementi caratterizzanti, insieme alle strade poderali e ai filari residui, l'ambito del "Lugana";
- la realizzazione di eventuali nuovi tracciati stradali extraurbani nonché l'allargamento o la modifica di quelli esistenti, potranno avvenire solo dopo un'attenta progettazione paesaggistica che individui le soluzioni di minore impatto, salvaguardi e valorizzi la trama dei canali, i percorsi interpoderali, la vegetazione residua e le colture agricole;
- l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria sulle strade comunali e sulle strade provinciali/statali che attraversano l'ambito assoggettato a tutela, dovrà essere il più, possibile limitata e comunque sempre attentamente valutata al fine di preservare gli scorci panoramici esistenti sul paesaggio agrario circostante e non degradare le aree di ingresso ai centri abitati; la posa di cartellonistica informativa, relativa ad aspetti culturali, servizi turistici e attività economiche presenti, dovrà seguire coerenti criteri di decoro e rispettare nelle scelte localizzative le principali visuali sul paesaggio agrario; la cartellonistica connessa alla segnaletica di sicurezza e/o in ottemperanza al Codice della strada è sempre ammessa. Si rimanda in proposito anche ai disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004. Sono inoltre da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici (rif. d.g.r. 15 marzo 2006, n.8/2121)

- la sistemazione delle strade esistenti e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree agricole dovranno cercare di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto la stessa, pur non essendo sempre costituita da essenze di pregio, rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica, l'eventuale nuova piantumazione di "risarcimento", dovrà comunque essere realizzata con essenze di tipo autoctono e secondo modalità coerenti con la ricomposizione del paesaggio agrario tradizionale, dovrà inoltre essere mantenuto ove possibile il fondo stradale in terra battuta;
- il recupero delle permanenze architettoniche agricole deve essere volto a salvaguardare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche dell'edilizia tradizionale nonché le specificità delle sistemazioni esterne e delle strade di accesso, al fine di non stravolgere le attuali complessità e coerenze che legano tra loro architetture, percorsi e spazi agricoli circostanti;
- la realizzazione di nuove costruzioni edilizie e sviluppi urbani dovrà prioritariamente privilegiare le aree di frangia urbana, al fine di non interrompere la continuità del tessuto agricolo e di ridefinire gli spazi residuali a margine dell'urbanizzato, completando i margini degli insediamenti esistenti e valorizzando al contempo le connessioni fisiche e percettive tra aree verdi urbane e paesaggio agrario circostante;
- l'eventuale previsione di edifici o manufatti a forte impatto visivo o dimensionale deve essere attentamente valutata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo presente le indicazioni di salvaguardia dell'integrità dei caratteri connotativi del paesaggio rurale tradizionale locale, la percepibilità dei manufatti dall'intorno e tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate. Particolare cura deve in ogni caso essere dedicata alla progettazione integrata e attenta delle aree libere all'intorno;
- nelle aree rurali eventuali recinzioni dovranno essere permeabili alla vista, o realizzate con sistemi verdi coerenti con gli elementi propri del paesaggio agrario tradizionale locale, per scelta di essenze e modalità di impianto;
- eventuali opere in progetto (per opere edili, stradali, di urbanizzazione o agricole) che comportino scavi, sbancamenti o scarificazioni, devono essere segnalati preventivamente alla competente Soprintendenza Archeologica che interverrà per quanto di competenza per la salvaguardia dei depositi archeologici sepolti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004;
- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- per tutti gli interventi soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.